



## *Ministero del Turismo*

**MODIFICA AL DECRETO DIRETTORIALE PROT. 545/SG DEL 30.09.2021**  
**recante fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con**  
**modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinato agli esercenti attività di**  
**impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici,**  
**con cui è stato indetto Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione di contributi**  
**pari a euro 430 milioni.**

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, che all'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come convertito, il quale prescrive che *“430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti”*;

VISTO decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 27 settembre 2021, n. 869, recante *“Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici”*;

VISTO decreto interministeriale 26 ottobre 2021 prot. 338/21, recante la sostituzione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 27 settembre 2021, n. 869;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021 recante il conferimento, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del relativo decreto, dell'incarico di Segretario generale del Ministero del Turismo, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo, al Dott. Lorenzo Quinzi;

TENUNO CONTO delle disposizioni di modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,



## *Ministero del Turismo*

prot. 1625 del 26 agosto 2021, apportate dal decreto interministeriale prot. 338 del 26 ottobre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni di modifica riguardano l'individuazione dei beneficiari delle risorse, pari a 430 milioni, destinate al ristoro delle perdite subite dagli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO che il richiamato decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. 338 del 26 ottobre 2021, è in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che i termini temporali per lo svolgimento delle procedure entro l'esercizio finanziario corrente sono molto contenuti e che il superamento dei suddetti termini comporterebbe la perdita delle risorse stanziare;

RITENUTO di dover procedere all'attivazione dello sportello telematico per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti beneficiari, nelle more della conclusione della procedura di registrazione da parte della Corte dei Conti, secondo il disposto più ampio introdotto dal decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. 338 del 26 ottobre 2021, che comunque ricomprende i beneficiari di cui alla definizione originaria;

RITENUTO di dover subordinare l'istruttoria delle istanze all'avvenuta registrazione del decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. 338 del 26 ottobre 2021, quindi alla sua effettiva efficacia;

### **TUTTO QUANTO PREMESSO**

#### **SI DISPONE**

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale 30 settembre 2021, prot. 545/SG, recante avviso pubblico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 27 settembre 2021, n. 869, è modificato come segue:

*“ 1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente avviso le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti 27 settembre 2021, n. 869.”*

2. I beneficiari di cui al punto 1 possono presentare istanza compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, di cui all'art. 3 dell'Avviso pubblico prot 545/SG del 30.09.2021.



## *Ministero del Turismo*

3. L'istruttoria delle istanze è subordinata alla avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. 338 del 26 ottobre 2021.
4. In caso di mancata registrazione del decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. 338 del 26 ottobre 2021, saranno considerate esclusivamente le istanze presentate dai soggetti identificati all'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale 30 settembre 2021, prot. 545/SG

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lorenzo Quinzi